

L'Associazione Austriaca e Italiana delle Industrie del legno

Sfide e Richieste per un'implementazione del Regolamento EUDR

- Il contenuto dell'EUDR deve essere rivisto e adattato alle esigenze tecnico pratiche della nostra filiera.
- La Commissione deve prendere in considerazione i processi della catena di approvvigionamento e le pratiche operative dedicate ad effettiva implementazione nella relativa catena di valore.
- La data di applicazione del Regolamento EUDR deve essere in ogni caso prorogata.
- L'EUDR deve essere oggetto di nuova concertazione tra le parti dopo le elezioni del Parlamento europeo del giugno 2024.
- L'UE deve poter utilizzare la sua competenza esclusiva in relazione alla definizione di accordi commerciali internazionali per combattere la deforestazione globale.

L'Austria e l'Italia sono strettamente legate dal punto di vista economico. Il volume degli scambi commerciali tra i due Paesi ammonta a 25 miliardi di euro (2023). Da decenni esistono strette relazioni all'interno della catena di valore che partono dalla selvicoltura sino al commercio degli assortimenti a base legno.

Queste relazioni commerciali non possono oggi essere compromesse dal Regolamento UE EUDR.

L'EUDR è entrato formalmente in vigore il 29 giugno 2023 e deve essere attuato entro il prossimo 30 dicembre 2024. Il regolamento, nelle sue intenzioni, mira a garantire che i prodotti ottenuti da determinate materie prime, come il caffè, il cacao, l'olio di palma, la soia, la gomma e il legno, importati o esportati dall'UE, siano stati ottenuti in assenza di deforestazione o degrado forestale.

Per dimostrarlo, le aziende devono implementare un robusto sistema di due diligence. A tal fine devono essere oggetto di valutazione le informazioni sull'origine dei prodotti primari e delle relative materie, minimizzando i rischi.

Allo stesso tempo la Commissione Europea ha predisposto una piattaforma informatica per poter raccogliere tali dati.

L'EUDR comporta oggi uno sforzo burocratico non giustificato per le nostre aziende, che impegnerà grandi risorse umane e finanziarie.

Inoltre, in assenza di una profonda concertazione tra mondo industriale e istituzionale, si prevedono effetti negativi sulla competitività internazionale.

I benefici di tale nuovo Regolamento non sono oggi evidenti, soprattutto per i Paesi che dispongono di un'efficace legislazione sulla conservazione delle foreste, come ad esempio l'Italia e Austria. Inoltre, la piattaforma informatica dell'Unione, nella forma fornita, non è attuabile nella fase di implementazione effettiva dal tessuto produttivo, come ha dimostrato la fase pilota organizzata nel gennaio 2024.

- **Chiediamo che il contenuto dell'EUDR sia rivisto e reso effettivamente implementabile nei sistemi aziendali.** I Paesi con una superficie forestale stabile o in aumento, una gestione forestale sostenibile e un'applicazione delle pertinenti leggi dovrebbero essere quantomeno esentati da ostacoli di carattere burocratico.
- **Riteniamo necessario prorogare i termini di attuazione.** Senza un rapido chiarimento in merito alle questioni sostanziali fondamentali applicative e senza una piattaforma comunitaria tecnicamente efficiente, i requisiti dell'EUDR non possono essere implementati dal tessuto produttivo in modo tempestivo, nonostante gli sforzi in materia.
- **Ci aspettiamo che la Commissione possa tener conto dei processi di approvvigionamento della filiera e che definisca di conseguenza le modalità con cui devono essere resi applicabili tali dettami di legge.** I requisiti dell'EUDR perseguono un obiettivo comune con il settore industriale rappresentato, ma allo stesso tempo devono essere implementati nei rispettivi ai fini di una corretta implementazione imprenditoriale.
- **Ci poniamo in modo proattivo ad una valutazione delle politiche del Green Deal al fine di poter delineare gli impatti sul settore forestale, sugli anelli della filiera e sulla relativa catena del valore.** L'EUDR deve essere sottoposto a un esame approfondito dopo le elezioni del Parlamento europeo del giugno 2024.
- **Proponiamo alternative più efficaci alla lotta contro la deforestazione globale.** L'Unione, infatti, ha competenza esclusiva per gli accordi commerciali internazionali. Entro tale livello, dovrebbero essere promossi e stipulati accordi con Paesi terzi al fine di promuovere standard ambientali. È ipotizzabile una violazione voler trasferire obiettivi politici e introdurli nell'economia privata attraverso l'applicazione di sanzioni delineate all'interno di strumenti legislativi comunitari.

